



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE

Via Giacomo Cusmano, 24- 90141 PALERMO
WEB www.ausl6palermo.org

DATA

_____17/02/2010_____

PROT. n. 3957/DGRU

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica
Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata
Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali
Ai Direttori F.I.O. dei PP.00. Aziendali
Ai Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
Al Responsabile dell'U.R.P.
LORO SEDI

OGGETTO: D.P.C.M. 18 DICEMBRE 2009, N. 206 - NUOVE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN MALATTIA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15 il D.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206 recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".

Il provvedimento normativo, che, stante l'ordinario termine di vacatio legis, entra in vigore il 4 febbraio, introduce nuove modalità e tempi per le fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in malattia, in attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art 55 septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare viene stabilito che le nuove fasce di reperibilità sono due: una dalle 9 alle 13 e una dalle 15 alle 18, e viene confermato che l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il decreto prevede anche che rimangono esclusi da tale obbligo i dipendenti la cui assenza sia legata a:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- b) infortuni sul lavoro,
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio,
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

L'esonero dal rispetto dell'obbligo riguarda anche i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Appare opportuno rilevare che restano invariate, per quanto non sia stato ovviamente modificato, tutte le precedenti direttive emanate sull'argomento in oggetto, in particolare sugli adempimenti ed obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Inoltre a ciò si aggiunge che è a carico del dipendente l'onere di:

- a) comunicare, fin dal primo giorno di assenza, se la malattia da cui è affetto sia riconducibile ad una delle fattispecie di esonero previste dal Decreto di cui si tratta all'art .2 comma 1 lett. a),b),c) e d), significando che in mancanza di tale comunicazione, la visita fiscale sarà richiesta, a nulla rilevando una invocazione *a posteriori* della norma; oppure l'avvenuto prolungamento della prognosi inizialmente comunicata, se

prescritta dal medico fiscale, stante che per tale ulteriore periodo vale l'esonero di cui al comma 2 dell'art.2;

- b) produrre entro i termini previsti dalle disposizioni contrattuali certificato medico in cui sia espressamente indicato, nel rispetto e con le modalità previste dalle norme sulla *privacy*, che l'assenza sia determinata da patologia ricollegabile alle ipotesi di esonero su indicate; appare appena il caso di evidenziare che nell'eventualità in cui il certificato presentato dal dipendente contraddica l'originaria comunicazione di cui al punto a), va attivato, a cura del dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, il relativo procedimento disciplinare con le modalità in vigore in Azienda.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Antonino Candela)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dr.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dr. Salvatore Cirignotta)